

N. 06278/2014 REG.PROV.COLL.

N. 04716/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4716 del 2009, proposto da:

XXXXXX XXXXXX, rappresentato e difeso dagli avv. **Antonino Galletti, Marco Di Giuseppe**, con domicilio eletto presso Studio Legale Galletti in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni, 9;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, avv. Gaetana Natale, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

XXXXXXX XXXXXX, non costituito;

per l'annullamento del decreto del capo del corpo forestale dello stato n. 14, emesso in data 9 aprile 2009, inclusa la nota di comunicazione pari data, prot. 281, e allegato n. 8 nella parte in cui il ricorrente è stato assegnato presso il comando provinciale di como anziché presso la regione limitrofa a quella di residenza dello stesso (marche).

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2014 il cons.
Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, il ricorrente – premesso di essere stato ammesso al 5^o Corso di formazione finalizzato alla nomina di 166 allievi del ruolo degli Operatori e dei Collaboratori del C.f.S. e di essere stato nominato, con decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato n. 14/2009, Operatore in prova a conclusione del corso medesimo – impugna il decreto di approvazione della graduatoria (n. 14 del 2009) nella parte in cui egli è stato assegnato presso il Comando Provinciale di Como mentre, per la Regione limitrofa a quella di residenza dello stesso (Marche), e per le medesime funzioni, nonostante l'apposita domanda di assegnazione è stato assegnato un Operatore controinteressato classificatosi nella graduatoria finale in posizione peggiore.

In punto di fatto, l'interessato espone che:

-l'intimata Amministrazione, nella nota di accompagnamento del 9 aprile 2009, ha effettuato le assegnazioni tenendo conto delle disposizioni legislative richiamate dal comma 2 dell'art. 1 del

D.C.C. 20 dicembre 2007 sui trasferimenti a domanda del personale del C.F.S, laddove la normativa regolamentare fa salve e dà priorità a quei trasferimenti e a quelle assegnazioni tutelati dalle leggi n. 104 del 1992 e n. 100 del 1987 nonché dai decreti legislativi n. 267 del 2000 e D.P.R. n. 164 del 2002;

-la stessa ha dichiarato di avere tenuto conto dei criteri contenuti nel D.C.C. 20 dicembre 2007 (c.d. decreto sui trasferimenti a domanda), laddove si prevede un punteggio pari a 1,5 per il ricongiungimento al coniuge e punti 2 per il ricongiungimento a figli;

-al ricorrente è stato attribuito il punteggio di 29/30, ciò che gli ha consentito di classificarsi in 4^a posizione su 37, mentre al controinteressato è stato attribuito il punteggio di 24/30 con conseguente collocamento in graduatoria in penultima posizione (36 su 37);

-tuttavia, in sede di assegnazione delle sedi di servizio, al controinteressato è stata assegnata la sede viciniora al luogo di residenza mentre il ricorrente, nonostante fosse tutt'ora residente in Umbria, è stato "incredibilmente spedito" in Lombardia;

-l'Amministrazione aveva finanche acquisito le preferenze di tutti gli allievi, tant'è che il ricorrente ha espressamente indicato, tra le altre, la sede di destinazione del controinteressato e, in ogni caso, sedi viciniori al luogo di residenza;

-l'Amministrazione non ha predeterminato e comunicato quali fossero eventuali altri criteri per disporre le assegnazioni, per cui è "evidente che gli unici criteri logici ed efficaci non possono che essere rappresentati da: posizione in graduatoria con relativo punteggio; preferenza espressa e/o vicinanza con la sede di

domicilio e/o residenza; ricongiungimenti familiari e/o altre situazioni legittimanti;

-l'Amministrazione non potrebbe nemmeno eccepire che le assegnazioni sono state effettuate sulla base delle "consuete" ed imperscrutabili "esigenze di servizio", in quanto l'avere assegnato per la sede marchigiana l'odierno controinteressato equivale a riconoscere esplicitamente che sussisteva e sussiste tuttora una sede disponibile, compatibile con la figura ed il profilo del ricorrente presso quella Regione e presso quella sede.

Come seguono i motivi di ricorso:

1)violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per assenza di motivazione e travisamento dei fatti, violazione degli 3 e 97 della Costituzione ; violazione dei principi regolatori dell'azione amministrativa;

2)violazione degli artt. 7, 8 e 10 della L. n. 241 del 1990, difetto di istruttoria, sproporzionalità, lesione del principio del minor sacrificio.;

Vista l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato.

L'intimato Ministero ha depositando documenti.

Con ordinanza n. 4465/2009 è stata accolta l'istanza incidentale di sospensione.

Con memoria depositata il 20 gennaio 2014, parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.

All'udienza del 30 aprile 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorrente - nominato allievo operatore ed ammesso alla frequenza del corso di formazione - lamenta l'illegittimità del

provvedimento con il quale l'intimata Amministrazione, al termine del corso medesimo, lo ha assegnato ad una sede della Regione Lombardia anziché della Regione Umbria (limitrofa a quella di residenza) preferendogli irragionevolmente ed immotivatamente il controinteressato che, a parità di funzioni, si è classificato nella graduatoria finale del corso-concorso in posizione a lui deteriore.

L'Amministrazione, nella relazione d'ufficio, difende la propria scelta assumendo l'ampia – ed implicitamente, quindi - insindacabile discrezionalità nelle assegnazioni delle sede di servizio di fine corso, non vincolate alla graduatoria finale.

Il ricorso è fondato.

La discrezionalità di cui dispone l'Amministrazione nei procedimenti connotati da ampio margine di valutazione degli interessi pubblici, non è scevra da sindacato giurisdizionale incontrando, essa, i noti limiti esterni che perimetrano l'esercizio della funzione pubblica.

L'Autorità giudiziaria non può certo sostituirsi all'Amministrazione nel compiere scelte riservate alla sua sfera di merito.

Essa, tuttavia, può sindacare l'esercizio della discrezionale ab esterno, mediante lo strumento tipico dell'eccesso di potere, al solo fine di verificare se siano stati rispettati i limiti esterni imposti all'azione amministrativa dai principi costituzionali ed ordinamentali (nazionali e di origine comunitaria) quali l'imparzialità ed il buon andamento, di cui sono corollari la proporzionalità, l'efficacia e/o efficienza dell'agire amministrativo.

Nel caso di specie, l'intimata Amministrazione ha violato, ad avviso del Collegio, i parametri normativi che perimetrano l'esercizio della funzione pubblica.

L'avvenuta acquisizione di preferenze da parte dei concorrenti ai fini dell'assegnazione della sede di servizio imponeva, invero, ogni conseguente e motivata determinazione dell'Amministrazione che, vincolatasi in parte qua alle sue stesse determinazioni, avrebbe dovuto tenere conto, in ossequio a semplici ragioni di coerenza del proprio operato, della posizione occupata in graduatoria dal ricorrente determinandosi di conseguenza sulla base di un criterio obiettivo, imparziale, non discriminatorio.

Tanto più, in assenza di altri criteri di assegnazione, prefissati e prestabiliti, in grado di veicolare in altra direzione l'azione amministrativa.

Non par dubbio, invero, che - pur in assenza di predeterminati criteri normativi ed a fronte dell'ampia discrezionalità attribuita all'Amministrazione - costei, nel decidersi di acquisire formalmente l'indicazione delle preferenze da parte dei candidati vincitori, abbia introdotto nel procedimento de quo un momento di rigidità dell'azione amministrativa (quomodo) che imponeva quantomeno, nel momento delle assegnazioni, un maggiore e più puntuale onere motivazionale, anche in relazione al legittimo affidamento indotto nel candidato a vedersi presa in considerazione, e dunque ponderata, la sede indicata come preferita a motivo (più che ragionevolmente) della propria posizione in graduatoria.

L'istanza prodotta dal ricorrente conteneva, infatti, esattamente l'indicazione del Comando Provinciale C.F.S. di Perugia o, in alternativa, del Comando regionale del C.F.S. dell'Umbria.

Ciò nonostante, l'Amministrazione, senza alcuna plausibile motivazione, rivendicando la propria, insindacabile discrezionalità ha pretermesso illogicamente ed irragionevolmente il ricorrente laddove gli ha preferito a parità di compiti, funzioni e livello, il controinteressato titolare di una situazione giuridica obiettivamente di minore vantaggio.

Meritano, pertanto, positivo apprezzamento le dedotte censure di eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti per non avere l'Amministrazione tenuto presente, ai fini dell'assegnazione della prima sede, le preferenze espresse dall'impiegato su sollecitazione della stessa Amministrazione.

Il ricorso, per quanto sopra argomentato, è meritevole di accoglimento.

Per l'effetto, va annullato, in parte qua, il decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato 9 aprile 2009 con obbligo per l'Amministrazione di rideterminarsi in via definitiva e conformativa sul corretto assetto degli interessi in gioco.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi in motivazione.

Condanna il Ministero delle Politiche Agricole al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.500,00 oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Roberto Caponigro, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 06277/2014 REG.PROV.COLL.

N. 04717/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4717 del 2009, proposto da:

XXXXXX XXXXXX, rappresentato e difeso dagli avv. Antonino Galletti, Marco Di Giuseppe, con domicilio eletto presso Studio Legale Galletti in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni, 9;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, avv. Gaetana Natale, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

XXXXX XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXX non costituiti;

per l'annullamento

del decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato n. 14, emesso in data 9 aprile 2009, inclusa la nota di comunicazione pari data, prot. 281, e allegato n. 8 nella parte in cui il ricorrente è stato assegnato presso il Comando Regionale di Ancona anziché presso la Regione di residenza dello stesso (Lazio).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2014 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, il ricorrente – premesso di essere stato ammesso al 5^o Corso di formazione finalizzato alla nomina di 166 allievi del ruolo degli Operatori e dei Collaboratori del C.f.S. e di essere stato nominato, con decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato n. 14/2009, Operatore in prova a conclusione del corso medesimo – impugna il decreto di

approvazione della graduatoria (n. 14 del 2009) nella parte in cui egli è stato assegnato presso il Comando Regionale di Ancona, mentre per la Regione di residenza dello stesso (Lazio), e per le medesime funzioni, sono stati assegnati i due Agenti controinteressati classificatosi in graduatoria in posizione peggiore.

In punto di fatto, l'interessato espone che:

- l'intimata Amministrazione, nella nota di accompagnamento del 9 aprile 2009, ha effettuato le assegnazioni tenendo conto delle disposizioni legislative richiamate dal comma 2 dell'art. 1 del D.C.C. 20 dicembre 2007 sui trasferimenti a domanda del personale del C.F.S, laddove la normativa regolamentare fa salve e dà priorità a quei trasferimenti e a quelle assegnazioni tutelati dalle leggi n. 104 del 1992 e n. 100 del 1987 nonché dai decreti legislativi n. 267 del 2000 e D.P.R. n. 164 del 2002;

- la stessa ha dichiarato di avere tenuto conto dei criteri contenuti nel D.C.C. 20 dicembre 2007 (c.d. decreto sui trasferimenti a domanda), laddove si prevede un punteggio pari a 1,5 per il ricongiungimento al coniuge e punti 2 per il ricongiungimento a figli;

- al ricorrente è stato attribuito il punteggio di 29/30, ciò che gli ha consentito di classificarsi in 5^a posizione su 47, mentre ai controinteressati è stato attribuito il punteggio di 27/30 con

conseguente collocamento in graduatoria all' 22^ e 25^ posizione;

-tuttavia, in sede di assegnazione delle sedi servizi, ai controinteressati è stata assegnata una sede laziale (Ispettorato Generale) mentre il ricorrente, nonostante fosse tutt'ora residente sin dalla nascita nella regione Lazio, è stato assegnato presso il Comando Regionale di Ancona;

-il tutto, senza considerare l'ulteriore punteggio pari a 1,5 per il ricongiungimento al coniuge e punti 2 per il ricongiungimento al figlio previsto in materia di assegnazioni e trasferimenti dalle stesse norme regolamentari del Corpo;

-l'Amministrazione aveva anche acquisito le preferenze di tutti coloro che sono stati nominati Operatori, tant'è che il ricorrente ha espressamente indicato, tra le altre, la sede di destinazione dei controinteressati, oltre ad altre sedi della Regione Lazio;

-l'Amministrazione non ha determinato e comunicato quali fossero i criteri per disporre le assegnazioni (se non dare la dovuta precedenza alle situazioni tutelate dalla normativa richiamata nella nota del 9 aprile 2009), per cui è evidente che gli unici criteri logici ed efficaci non possono che essere rappresentati in via suppletiva, da: posizione in graduatoria con relativo punteggio; preferenza espressa e/o vicinanza con la sede di domicilio e/o residenza; ricongiungimenti familiari.

Come seguono i motivi di ricorso:

1)violazione dell'art. 42 bis del D.Lgs n 15 del 2001, violazione della legge n. 100 del 1987, violazione dell'art. 147 c.c., violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, violazione degli artt. 2, 29, 31 e 97 della Costituzione ;

2)eccesso di potere sotto vari profili;

3)violazione degli artt. 7, 8, 10 e 10 bis della L. n. 241 del 1990;

Vista l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Si è costituita i giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato depositando documenti .

Con ordinanza n. 4464/2009 è stata accolta l'istanza incidentale di sospensione.

Con memoria depositata il 13 gennaio 2014, parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso riferendo che l'Amministrazione, in esecuzione dell'ordinanza cautelare propulsiva, si è rideterminata sul provvedimento riassegnando il ricorrente presso l'Ispettorato Generale di Roma.

Con scritti difensivi depositati il successivo 19 febbraio, l'interessato precisa che l'assegnazione è stata disposta con decreto del 12 gennaio 2014 e chiede dichiararsi la cessata materia del contendere.

All'udienza del 30 aprile 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorrente lamenta l'illegittimità della scelta operata con cui l'intimata Amministrazione non lo ha assegnato presso una sede sita nella regione di residenza, pur essendovi disponibilità di sedi, preferendo immotivatamente due candidati che, a parità di funzioni e di compiti, si sono classificato in posizione a lui deteriore.

L'Amministrazione, nella relazione d'ufficio, difende la propria scelta assumendo l'ampia – ed implicitamente, quindi – insindacabile discrezionalità nelle assegnazioni delle sede di servizio di fine corso, non vincolate alla graduatoria finale.

In limine, il Collegio non ritiene sussistenti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere – a fonte del decreto datato 12 gennaio 2014 - non apparendo certa ed inequivoca la volontà dell'Amministrazione di essersi rideterminata nei sensi auspicati dal ricorrente nell'esercizio spontaneo della propria discrezionalità amministrativa, se non piuttosto a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare.

Nel merito, il ricorso è fondato.

La discrezionalità di cui dispone l'Amministrazione nei procedimenti connotati da ampio margine di valutazione degli interessi pubblici, non è scevra da sindacato giurisdizionale

incontrando, essa, i noti limiti esterni che perimetrano l'esercizio della funzione pubblica.

L'Autorità giudiziaria non può certo sostituirsi all'Amministrazione nel compiere scelte riservate alla sua sfera di merito.

Essa, tuttavia, può sindacare l'esercizio della discrezionale ab esterno, mediante lo strumento tipico dell'eccesso di potere, al solo fine di verificare se siano stati rispettati i limiti esterni imposti all'azione amministrativa dai principi costituzionali ed ordinamentali (nazionali e di origine comunitaria) quali l'imparzialità ed il buon andamento, di cui sono corollari la proporzionalità, l'efficacia e/o efficienza dell'agire amministrativo.

Nel caso di specie, l'intimata Amministrazione ha violato, ad avviso del Collegio, i parametri normativi che perimetrano l'esercizio della funzione pubblica.

L'avvenuta acquisizione di preferenze da parte dei concorrenti ai fini dell'assegnazione della sede di servizio imponeva, invero, ogni conseguente e motivata determinazione dell'Amministrazione che, vincolatasi in parte qua alle sue stesse determinazioni, avrebbe dovuto tenere conto, in ossequio a semplici ragioni di coerenza del proprio operato, della posizione occupata in graduatoria dal ricorrente determinandosi di

conseguenza sulla base di un criterio obiettivo, imparziale, non discriminatorio.

Tanto più, in assenza di altri criteri di assegnazione, prefissati e prestabiliti, in grado di veicolare in altra direzione l'azione amministrativa.

Non par dubbio, invero, che - pur in assenza di predeterminati criteri normativi ed a fronte dell'ampia discrezionalità attribuita all'Amministrazione - costei, nel decidersi di acquisire formalmente l'indicazione delle preferenze da parte dei candidati vincitori, abbia introdotto nel procedimento de quo un momento di vincolatezza dell'azione amministrativa (quomodo) che imponeva, nel momento della scelta, un maggiore e più rigoroso onere motivazionale, anche in relazione al legittimo affidamento indotto nei candidati a vedersi presa in considerazione, e valutata, la sede indicata come preferita a motivo (ragionevolmente) della propria posizione in graduatoria.

L'istanza prodotta dal ricorrente conteneva, infatti, esattamente l'indicazione specifica della sede nella regione Molise.

Ciò nonostante, l'Amministrazione, senza alcuna plausibile motivazione, rivendicando la propria, insindacabile discrezionalità ha pretermesso illogicamente ed irragionevolmente il ricorrente laddove gli ha preferito, sulla stessa sede di servizio ed a parità di compiti, funzioni e livello, il

controinteressato titolare di una situazione giuridica obiettivamente di minore vantaggio.

Meritano, pertanto, positivo apprezzamento le dedotte censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Non hanno altrettanto pregio le cesure con le quali il ricorrente rivendica l'attribuzione di un punteggio superiore a motivo della propria situazione familiare.

L'art. 3 del D.C.C. 20/12/2007 trova applicazione, esclusivamente, nei casi di procedimento avviato d'ufficio per il trasferimento del personale del C.F.S. (invito a presentare le domande di trasferimento e formazione di apposita graduatoria), mentre nel caso in esame si tratta di prima assegnazione di sede.

Tant'è, che l'intimata Amministrazione si era vincolata a fare applicazione al procedimento de quo del solo articolo 2, c. 2 del citato decreto, previsivo della applicazione di leggi speciali in favore di categorie protette.

In conclusione, per quanto sopra argomentato, il ricorso in esame è meritevole di accoglimento.

Va, pertanto, annullato il decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato 9 aprile 2009 nella parte in cui i controinteressati – a parità di compiti ma con punteggio più deteriore in graduatoria – sono stati preferiti al ricorrente nell'assegnazione delle medesime sedi di servizio nella regione Lazio.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi in motivazione.

Condanna il Ministero delle Politiche Agricole al pagamento delle spese processuali che si liquidano in favore del ricorrente nella misura di euro 1.500,00 oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Roberto Caponigro, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)